



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

DELIBERAZIONE n. 8 del 28/01/2015

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI ADERENTI ALL'AMBITO DISTRETTUALE N.9 - BASSA BRESCIANA CENTRALE.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di gennaio, con inizio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ALGHISI SAMUELE	X		GOTTANI ROBERTO	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA	X		LORENZI DAVID	X	
BONINSEGNA MASSIMO		X	MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
CASARO FERRUCCIO	X		OLIVETTI MARCO		X
CAVALLINI CRISTINA	X		PAZZINI MARA	X	
COLUCCI GLORIA		X	UNGARO LUIGI	X	
FORNARI MARICA		X	VIVIANI PIERFAUSTO		X
GAMBA ALBERTO	X		ZUCCHI ALBERTO	X	
GOGNA CLAUDIO	X				

Presenti 12

Assenti 5

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANTONIO PETRINA il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al numero 8 dell'ordine del giorno.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: PRETI GIANDOMENICO, TOMASONI OMAR, MASINI PAOLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 328/2000 demanda ai Comuni importanti compiti in materia di programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, da svolgere secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, privilegiando la gestione associata secondo modalità che l'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali definisce;
- i Comuni dell'Ambito distrettuale n. 9 - Bassa bresciana centrale hanno costituito un Tavolo zonale di programmazione degli interventi definiti nel Piano di Zona, approvato con accordo di programma ai sensi dell'art.19 della L.328/2000;
- il Piano aveva posto, tra le priorità progettuali, l'individuazione di una nuova forma gestionale ed organizzativa dei servizi sociali, che possa garantire la massima efficienza, efficacia ed economicità;
- gli artt. 113, 113-bis, 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i evidenziano le modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- l'art. 29, comma 1, lett. b) della legge 448/2001 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di costituire, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ed a condizione di ottenere economie di gestione, soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
- tale norma recepisce di fatto nella normativa nazionale i principi in materia di affidamento dei servizi desumibili dalla giurisprudenza comunitaria, che esclude l'applicazione delle direttive comunitarie nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano; in tal senso si è espressa più volte la Corte di giustizia europea (sentenza Sez. I, 13/10/2005, C 458/03; sez. I causa 06/04/2006, C410/04; ordinanza 10/04/2008, C-323/07; sentenza 13/11/2008 C-324/07), nonché il Consiglio di Stato (Ad. Gen, parere 16/05/1996, n. 90; sez. V, 22/04/2004, n.2316; sez. V, 16/12/2004, n. 8090; sez. V, 09/03/2009, n. 1365), la Corte di Cassazione (sez. unite 06/05/1995, n. 4989), il T.A.R. Lombardia (sez. I, 06/03/2008, n. 213);
- il D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24.03.2012, n. 27, prevede esplicitamente la possibilità per gli enti locali dell'affidamento "in house" dei servizi;
- il successivo D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012, n. 135, ribadisce la possibilità di affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico;
- in data 11 febbraio 2008, con atto pubblico, repertorio 93237/29134 presso il notaio Francesco Lesandrelli di Ghedi, i Comuni dell'Ambito n. 9 - Bassa Bresciana Centrale hanno costituito, in attuazione delle rispettive delibere consiliari, un'Azienda speciale, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, denominata Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali dell'Ambito territoriale n 9, nonché per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste nel Piano di Zona;
- la gestione associata dei servizi alla persona attraverso la costituzione di Enti giuridici promossi dai comuni associati è, tra l'altro, tra le finalità della programmazione regionale, come chiaramente indicato dalle circolari regionali n. 34 del 29/07/2005 e n. 48 del 27/10/2005, nonché dalle DGR annuali di riparto del FNPS (in particolare la DGR 3921 del 27/12/2006 e la DGR 6398 del 27/12/2007);

PRESO ATTO che le indicazioni regionali in tema di programmazione e gestione delle politiche sociali, emerse da più atti normativi e regolamentari, sono orientate ad un rafforzamento della gestione associata dei servizi socio-assistenziali a livello di ambito territoriale;

CONSIDERATO che l'Azienda territoriale ha le caratteristiche previste dalla richiamata normativa e giurisprudenza per l'affidamento diretto ("in house") dei servizi sociali, in quanto:

- a. L'Azienda territoriale per i servizi alla persona è una azienda speciale consortile costituita, ai sensi del T.U. n. 267/2000, a capitale interamente pubblico, in quanto i soci sono i venti comuni dell'Ambito territoriale della Bassa bresciana centrale;
- b. I Comuni esercitano il controllo diretto sull'Azienda, poiché l'Assemblea consortile, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, nonché di raccordo con gli enti soci, è composta dai Sindaci o loro delegati dei venti comuni dell'Ambito distrettuale (art. 18 dello Statuto);
- c. Il controllo direzionale, ovvero il controllo sull'attività gestionale e finanziaria svolta dal Consiglio di Amministrazione, è garantita dalla nomina fiduciaria del Consiglio di Amministrazione stesso, come specificato agli articoli 29 e 30 dello Statuto;
- d. I Comuni, attraverso l'Assemblea consortile, hanno inoltre competenza a designare il Revisore dei Conti (art. 20 dello Statuto);
- e. L'Azienda svolge la sua attività prevalentemente a favore dei Comuni soci, dovendo adempiere alla finalità statutaria di promuovere e realizzare la gestione associata degli interventi e dei servizi sociali nel territorio dell'Ambito distrettuale n. 9 della Bassa Bresciana Centrale;
- f. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale costituisce, attraverso il Piano di Zona, il riferimento per la definizione delle linee di indirizzo per le politiche sociali che sono fatte proprie dall'Assemblea consortile (articolo 28 dello Statuto);

CONSIDERATO che vi sono le condizioni per l'affidamento all'Azienda delle attività e dei servizi, inerenti ai servizi sociali, come di seguito descritti:

- A. Gestione dell'attività amministrativa relativa alle funzioni dell'Ufficio di Piano, così come prevista dalla legge 328/2000 e dalle indicazioni regionali contenute nelle deliberazioni annuali di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, dal Fondo nazionale per la Non Autosufficienza e da altri provvedimenti inerenti ai Piani di zona ed agli interventi nel settore sociale in forma associata;
- B. Servizio tutela minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- C. Servizio Affidato;
- D. Servizio di assistenza domiciliare minori (ADM);
- E. Gestione delle attività e delle funzioni inerenti alle ex leggi di settore (L. 40/98, L. 45/99, L. 285/97), finanziate parzialmente all'interno della quota indistinta del FNPS, secondo le indicazioni e le modalità approvate annualmente dalla Regione Lombardia;
- F. Gestione dei titoli sociali, così come definiti dai provvedimenti di programmazione regionale, con particolare riferimento alle circolari regionali n. 34 del 29/07/2005 e n. 48 del 27/10/2005;
- G. Gestione dell'attività e delle funzioni inerenti al Piano di riparto del Fondo Sociale regionale, così come regolato dalla specifica normativa regionale (v. L.R. n.1/1986 e successive modificazioni e integrazioni, dgr 2260/2014);
- H. servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili (SAD);

VALUTATO che:

- il valore complessivo delle attività e dei servizi esternalizzabili, secondo lo schema di gestione attualmente realizzato dalle amministrazioni comunali attraverso il Piano di Zona, ammonta complessivamente, per tutti i Comuni dell'ambito, a circa euro 2.000.000,00 annui ed il dimensionamento degli stessi è riferibile al territorio dei comuni dell'Ambito n. 9;
- ogni Comune valuterà se affidare all'Azienda ulteriori o nuovi servizi, con successivo e separato provvedimento;
- le modalità di realizzazione delle attività e dei servizi sopraindicati, da parte dell'Azienda, consentono una maggiore efficacia ed efficienza nella produzione dei medesimi, nonché una gestione economicamente più vantaggiosa utilizzando le economie di scala e l'accresciuta competenza gestionale;
- la gestione dei servizi, così configurata, avvia il processo di omogeneizzazione dei livelli minimi di assistenza, così come previsti dalla normativa vigente, nonché un'uniformità territoriale per l'accesso ai servizi stessi da parte dei cittadini dei comuni dell'Ambito n. 9;

- il miglioramento delle attività e dei servizi in termini di efficacia, consente di prefigurare un corrispondente innalzamento dei livelli qualitativi delle prestazioni e dei processi di sviluppo;

PRESO ATTO della valutazione circa l'affidamento dei servizi all'Azienda territoriale per il triennio 2015/2017;

PRECISATO, inoltre, che la definizione delle relazioni operative tra l'Amministrazione e l'Azienda è definita in un "Contratto di servizio per la gestione dei servizi socio-assistenziali", il cui schema costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, il quale determina i livelli quantitativi e qualitativi delle attività e dei servizi, nonché i sistemi di valutazione delle prestazioni. Il contratto di servizio pertanto definisce:

- a. l'oggetto del contratto;
- b. il livello minimo della qualità e della quantità dei servizi affidati e le modalità di gestione degli stessi;
- c. i rapporti economico - finanziari, con particolare riferimento ai programmi delle attività ed alle modalità di finanziamento delle stesse;
- d. le modalità per la valutazione, da parte dell'Amministrazione affidataria, della qualità del servizio prestato;
- e. i poteri di controllo sulla gestione del servizio;

CONSIDERATA la gestione associata che ha caratterizzato l'attuazione del Piano di Zona nel triennio 2012/2014 per tramite dell'Azienda, nonché la prossima predisposizione del quarto Piano di Zona 2015/2017, si ritiene opportuno l'affidamento dei servizi di cui al presente contratto per un periodo corrispondente alla durata di tale Piano;

VISTA la legge 328/2000;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTE le disposizioni normative in materia socio-assistenziale, con particolare riguardo alla seguente normativa:

- L.R. n. 1/1986 e successive modificazioni e integrazioni;
- L.R. 1/2000;
- L.R. n. 34/2004 ;
- Il P.S.A.R., come approvato con DCR IV/871 del 23.12.1987, per le parti ancora in vigore;
- L.R. 1/2005;

PRESO ATTO, inoltre, delle indicazioni regionali relative ai Piani di zona e alla gestione associata delle azioni e degli interventi negli stessi contenuti, con particolare riguardo alle circolari n. 34/2005 e n. 48/2005;

VISTA la L.R. 12.03.2008, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le diverse disposizioni specifiche circa la regolamentazione e l'organizzazione del welfare in Regione Lombardia;

SENTITI gli interventi dei presenti, come di seguito riassunti:

"Illustra il punto all'o.d.g. l'Assessore Tomasoni, facendo presente che la gestione associata con l'azienda sarà ormai la norma, anche per i frutti di economicità e risparmio, come ad es. per il servizio SAD.

Il Sindaco conferma che la gestione associata sarà sempre più utilizzata per i servizi sociali, anche per la sua personale esperienza in ambito 9. Sono infatti allo studio vari interventi e, fra questi, un regolamento base per i Comuni aderenti, onde dare uniformità di trattamento per i medesimi servizi offerti dai vari Comuni.

Interviene il Consigliere Casaro, che chiede perché non s'è tenuta la Commissione Consiliare per esaminare l'argomento e preannuncia il voto contrario.

Analoga lamentela da parte del Consigliere Cavallini, che preannuncia il voto contrario, e solleva critiche sulla gestione associata, che serve a dare poltrone politiche.

L'Assessore Tomasoni fa presente che il SAD dimostra che c'è un risparmio effettivo.

Il Sindaco fa presente che l'incarico è a titolo gratuito per gli eletti ed il Comune ha avuto risparmi dalla gestione associata dei servizi sociali di base, pur continuando a garantire tutti i servizi. Si darà al tempo la verifica, con un progetto di lungo respiro, per i servizi sociali garantiti in forma associata dall'azienda."

Gli interventi integrali dei Consiglieri risultano nella registrazione audio della seduta, depositata agli atti della Segreteria.

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESENTI in aula n. 12, assenti n. 5 (Boninsegna, Colucci, Fornari, Olivetti, Viviani) componenti del Consiglio Comunale;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Casaro, Cavallini, Gottani, Zucchi), astenuti n. 0, espressi in forma di legge;

TUTTO ciò premesso;

DELIBERA

- 1) DI disporre, per le motivazioni evidenziate, l'affidamento diretto alla "Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona" della gestione dei servizi sociali, come in premessa individuati, per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2017;
- 2) DI approvare gli indirizzi indicati in premessa e recepiti nello schema di "contratto di servizio per la gestione dei servizi socio-assistenziali", composto da 55 articoli e dagli allegati tecnici, regolante i rapporti tra Azienda e Comuni dell'Ambito n. 9, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) DI dare atto che i Comuni si impegnano a cooperare per quanto possibile, per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte dell'Azienda, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti compresi nelle proprie competenze istituzionali;
- 4) DI dare atto che il contratto di servizio, predisposto così come indicato nell'allegato schema, sarà definito nei contenuti operativi e sottoscritto dal Responsabile di Area;
- 5) DI demandare agli organi competenti l'assunzione dei provvedimenti di natura organizzativa e finanziaria conseguenti alla presente deliberazione;

- 6) DI dichiarare, con separata votazione, che sortisce il seguente esito: voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Casaro, Cavallini, Gottani, Zucchi), astenuti n. 0, espressi in forma di legge, la immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

Proposta di Delibera del Consiglio Comunale

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI ADERENTI ALL'AMBITO DISTRETTUALE N.9 -
BASSA BRESCIANA CENTRALE**

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data 19/01/2015



La Responsabile di Area
Dott.ssa Marina Staurenghi

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 19/01/2015



Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop and a long horizontal stroke.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Samuele Alghisi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Petrina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 06 FEB. 2015 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Petrina



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Petrina





COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

Allegato delibera C.C. n. 8 del 28/01/2015

- Schema di contratto di servizio per la gestione dei servizi socio-assistenziali e relativi allegati tecnici

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Petrina



CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Premesso:

- che in attuazione dei principi indicati nella legge 328/00 i comuni dell'Ambito distrettuale n. 9 - Bassa Bresciana Centrale approvano nei termini previsti dalla programmazione regionale il Piano di Zona per gli interventi socio-assistenziali ai sensi dell'art. 19 della citata legge;
- la stessa legge prevede lo sviluppo della rete dei servizi alla persona attraverso una gestione associata degli stessi in attuazione delle indicazioni regionali in merito;
- che i Comuni dell'Ambito n. 9 hanno costituito, ai sensi del TU 267/2000, una azienda speciale consortile denominata "Azienda territoriale per i servizi alla persona" per promuovere e realizzare la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali;

Considerato che:

- con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali è disposto l'affidamento alla "Azienda territoriale per i servizi alla persona" dei servizi socio-assistenziali di competenza dell'ente locale ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento alla L.R. 1/2000, alla legge n. 328/2000, alla L.R. 12.03.2008, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni specifiche relative all'organizzazione del welfare in Lombardia.
- con il presente contratto di servizio i Comuni dell'Ambito n. 9 e l'"Azienda territoriale per i servizi alla persona" intendono dare attuazione e sviluppo al sistema integrato dei servizi sociali nel territorio della Bassa Bresciana Centrale.

Ciò premesso tra i Comuni dell'Ambito n. 9 e l'"Azienda territoriale per i servizi alla persona, d'ora in poi denominata "Azienda" si conviene e stipula quanto segue:

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è la gestione dei servizi socio-assistenziali di seguito elencati che sono realizzati dall'Azienda per conto dei Comuni dell'Ambito n. 9, nell'ambito degli interventi e dei servizi previsti dal Piano di zona:

- A) gestione dell'attività amministrativa relativa alle funzioni dell'Ufficio di Piano così come prevista dalla legge 328/2000 e dalle indicazioni regionali contenute nelle deliberazioni annuali di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, dal Fondo nazionale per la Non Autosufficienza e da altri provvedimenti inerenti i Piani di zona e gli interventi nel settore sociale in forma associata;
- B) servizio tutela minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria
- C) servizio affido
- D) servizio di assistenza domiciliare minori (ADM)
- E) gestione delle attività e delle funzioni inerenti alle ex leggi di settore (L. 40/98, L. 45/99, L. 285/97), finanziate parzialmente all'interno della quota indistinta del FNPS, secondo le indicazioni e le modalità approvate annualmente dalla Regione Lombardia.
- F) gestione dei titoli sociali così come definiti dai provvedimenti di programmazione regionale, con particolare riferimento alle circolari regionali n. 34 del 29/7/2005 e n. 48 del 27/10/2005.
- G) gestione dell'attività e delle funzioni inerenti il Piano di riparto del Fondo Sociale regionale, così come regolato dalla specifica normativa regionale (v. L.R. n.1/1986 e successive modificazioni e integrazioni, dgr 2260/2014,..);
- H) servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili (SAD)

Il presente contratto consta di due parti: la prima, denominata "Disposizioni comuni" regola le attività, le clausole comuni a tutti i servizi affidati, mentre la seconda, denominata "Disposizioni specifiche"

definisce quegli aspetti e clausole contrattuali specifiche di ciascun servizio affidato in considerazione della sua particolare tipologia.

Art. 2 - Livello minimo di qualità e quantità dei servizi affidati.

I servizi sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/00, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato, con particolare riferimento a quanto indicato nei provvedimenti di programmazione nazionale e regionale.

L'Azienda nell'espletamento dei servizi si uniforma a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impegnandosi al raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di intervento al fine di garantire, in particolare la continuità e regolarità dell'erogazione, nonché la garanzia di una fruibilità dei servizi che risponda alle reali esigenze dell'utenza.

La gestione dei servizi da parte dell'Azienda è svolta conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti organizzativi della stessa.

Art. 3 - Rapporti finanziari

Come prescritto dalle vigenti normative e indicazioni programmatiche regionali, concorrono a finanziare il sistema dei servizi sociali gestito in forma associata:

- le quote di Fondo Nazionale Politiche Sociali assegnate all'Ambito distrettuale;
- le quote del Fondo per la Non Autosufficienza assegnate all'Ambito distrettuale;
- le quote di Fondo Sociale Regionale assegnate;
- i fondi propri derivanti dal bilancio dei comuni appartenenti all'Ambito distrettuale
- i fondi derivanti da specifiche disposizioni normative a carattere nazionale e/o regionale.

I Comuni dell'Ambito n. 9 - Bassa Bresciana Centrale si impegnano a finanziare l'Azienda per i servizi alla medesima affidati secondo le modalità stabilite per ciascun servizio e descritte nel budget di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e compreso nel Piano programma annuale e nel Bilancio economico annuale di previsione approvato dall'Assemblea dei Comuni soci.

Per ciascun anno di durata del contratto e in considerazione delle assegnazioni dei fondi sopra richiamati, sarà dunque definito il Piano di finanziamento dei servizi affidati.

Art. 4 - Controlli e verifiche.

L'Azienda si impegna a trasmettere periodicamente una relazione sull'andamento dei servizi affidati. Tale relazione dovrà indicare i dati quantitativi e qualitativi del periodo considerato. Sarà cura dell'Azienda mettere a punto un sistema di rilevazione e di indicatori per il costante monitoraggio dell'attività.

Art. 5 - Impegni dei comuni

Per agevolare i rapporti con gli utenti, i Comuni si impegnano a trasmettere agli stessi, per conto dell'Azienda, tutta la documentazione relativa all'erogazione dei servizi (esempio: comunicazioni di ammissione, sospensione cessazione del servizio, fatture, etc.).

I Comuni si impegnano a cooperare, attraverso le proprie strutture organizzative, al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi, in particolar modo assicurando l'accessibilità da parte degli utenti e la comunicazione tra i soggetti interessati a ciascun servizio. Si impegnano inoltre a collaborare al fine di garantire, nei tempi previsti, l'adempimento degli obblighi informativi a cui l'Ambito è tenuto nei confronti di soggetti istituzionali.

Art. 6 - Impegni dell'Azienda

Come previsto dall'art. 32 dello Statuto, l'Azienda predisporrà un Piano programma annuale contenente gli obiettivi e le azioni previste per la tipologia dei servizi affidati e per il periodo di riferimento nel rispetto delle linee di indirizzo e di programmazione approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito

Art. 7 - Responsabilità

Per effetto del presente atto e per l'intera durata dell'affidamento dei servizi, l'Azienda assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, sollevando i comuni per eventuali danni a terzi derivanti dalla gestione dei servizi, siano essi esercitati direttamente ovvero attraverso affidamento a terzi.

L'Azienda è obbligata a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto.

Art. 8 - Durata

In coerenza con i tempi e le linee di indirizzo regionali che si concretizzano nel nuovo Piano di Zona, si ritiene di far coincidere la durata dell'affidamento dei servizi con tale Piano, ovvero dal 01.01.2015 al 31.12.2017.

Trattandosi di Azienda i cui soci sono i medesimi comuni affidatari dei servizi, è impegno fin d'ora delle parti la predisposizione di un nuovo contratto prima delle scadenze indicate nel presente in coerenza con la programmazione contenuta nel Piano di zona.

Art. 9 - Modifiche e adeguamenti contrattuali

In considerazione della natura sperimentale e innovativa della modalità gestionale normata con il presente atto, le parti concordano una verifica periodica delle condizioni nello stesso contenute e dell'andamento delle spese, al fine di garantirne la funzionalità e la sua corrispondenza alle concrete esigenze operative gestionali.

E' impegno delle parti la verifica e l'eventuale modifica del presente contratto in considerazione delle variazioni di carattere normativo e/o di programma provenienti dalla Regione durante il periodo di validità dello stesso.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

A) Gestione dell'attività amministrativa relativa alle funzioni dell'Ufficio di Piano

Art. 10 – Definizione del servizio

La legge 328/00 ed i successivi provvedimenti regionali, la circolare regionale n. 34/2005 e soprattutto la L. R. 12.03.2008, n. 3, così come modificata e integrata, definiscono l'Ufficio di Piano come *“la struttura tecnico amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano di zona dell'ambito. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale”*. Il Piano di zona dell'ambito definisce le modalità organizzative di tale organo tecnico.

Oggetto del servizio è la gestione amministrativa delle funzioni dell'Ufficio di Piano.

A titolo esemplificativo, le principali funzioni proprie del servizio riguardano:

- la predisposizione degli atti e dei provvedimenti necessari alla gestione del Piano di Zona, fatti salvi quelli espressamente affidati da norme di legge o regolamentari ai singoli comuni;
- la funzione di supporto tecnico amministrativo alle attività di programmazione e progettazione svolte dall'Ufficio di Piano, dall'Organo esecutivo e dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito;
- l'attività di rendicontazione e monitoraggio prevista dalla Regione Lombardia quale debito informativo;
- la gestione amministrativa e contabile dei servizi delegati a soggetti terzi;
- le funzioni di segreteria organizzativa della gestione della rete dei servizi;
- le funzioni di coordinamento e di gestione organizzativa dell'attività di formazione territoriale del personale dei servizi alla persona;
- l'attività di raccordo e di coordinamento per quanto concerne le funzioni di “governance” delle rete dei servizi sociali prevista dalla L.R. n. 3/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- le funzioni di raccordo e di coordinamento con gli altri ambiti distrettuali della Lombardia, e, in particolare, del territorio dell'ASL di Brescia;
- l'attività organizzativa e amministrativa degli interventi sociali previsti dalla programmazione regionale che vedono gli ambiti distrettuali come soggetti attuatori (es. Piano straordinario nidi, Progetti territoriali in tema di conciliazione famiglia/lavoro, anagrafe delle unità d'offerta sociali,...);
- l'attività organizzativa e amministrativa relativa agli accordi e ai protocolli operativi con altri soggetti del sistema di welfare regionale (Asl, Aziende Ospedaliere,), su specifiche tematiche (es. integrazione socio-sanitaria, salute mentale,).

Art. 11 - Modalità di gestione

Le funzioni affidate sono svolte dall'Azienda mediante l'impiego di personale proprio o messo a disposizione dai comuni associati in coordinamento funzionale. Per funzioni di particolare complessità l'Azienda potrà ricorrere a terzi mediante specifico incarico.

Art. 12 – Livello minimo di qualità e quantità del servizio

I servizi sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/00, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato con particolare riferimento a quanto indicato nei provvedimenti di programmazione regionale e territoriale.

Attraverso il servizio saranno attuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano programma annuale e/ o pluriennale.

Art. 13 – Rapporti finanziari

Il servizio è finanziato dalle quote allo scopo vincolate derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali e dal Fondo sociale regionale e dai comuni soci attraverso una quota pro-capite, sulla base del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e compreso nel Piano programma annuale e nel Bilancio economico annuale di previsione.

Art. 14 - Verifiche e controlli

Oltre a quanto indicato nel precedente articolo 4, al fine di garantire una costante verifica circa l'andamento del servizio, gli operatori manterranno uno stretto contatto con il settore servizi sociali del comune affidatario e con gli amministratori di riferimento.

B) Servizio Tutela Minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria

Art. 15 – Definizione del servizio

Il Servizio Tutela Minori (minori sottoposti a Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria) è svolto in collaborazione e coordinamento con gli operatori dell'ASL di Brescia, secondo le modalità definite in un Protocollo d'Intesa concordato tra Comuni dell'Ambito e la Direzione dell'ASL.

Il servizio è attività istituzionale dei comuni associati e viene svolto in ottemperanza alla legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di tutela del minore e della famiglia.

Art. 16 - Modalità di gestione

Il servizio è avviato su richiesta del Servizio sociale professionale di base del Comune di residenza del minore o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il Servizio Tutela Minori svolge le attività previste e descritte nell'allegato tecnico per la gestione del servizio e nel protocollo d'intesa con l'Asl di Brescia.

Art. 17 – Livello minimo di qualità e quantità del servizio

I servizi sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/00, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato con particolare riferimento a quanto indicato nel rispetto della programmazione regionale e territoriale, nonché alla normativa internazionale, nazionale e regionale vigente in materia.

Il Servizio Tutela minori garantisce la presenza di quattro assistenti sociali, in possesso del previsto titolo di studio e di iscrizione all'albo professionale. Gli operatori svolgeranno la propria funzione così come definita nell'attività propria della figura professionale di "assistente sociale" nel rispetto dei principi indicati nella vigente normativa e da quanto previsto dal Codice deontologico dell'ordine degli assistenti sociali.

Attraverso il servizio saranno attuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma annuale e/ o pluriennale.

Art. 18 – Coordinamento

Il coordinamento del servizio è svolto da una specifica figura professionale indicata dall'Azienda territoriale.

Tale figura svolge le funzioni di coordinatore dell'équipe professionale del Servizio Tutela Minori, nel rispetto di quanto definito nel Protocollo d'Intesa con l'ASL di Brescia per la gestione di tale Servizio.

Art. 19 – Raccordo tra servizi

Al fine di qualificare l'attività dei servizi è prevista la definizione di specifici documenti finalizzati a regolamentare i rapporti tra i diversi servizi territoriali coinvolti nelle attività connesse alla tutela dei minori, con particolare riguardo al servizio sociale professionale di base.

Art. 20 – Rapporti finanziari

Il costo complessivo del servizio è quantificato per ciascun anno di affidamento del servizio.

Il servizio è finanziato dai comuni soci affidatari attraverso una quota pro-capite definita per abitante, sulla base del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e compreso nel Piano programma annuale e nel Bilancio economico annuale di previsione.

In relazione al Fondo assegnato dalla Regione Lombardia potrà essere prevista una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali che sarà destinata ad azioni di potenziamento o correlate al servizio.

Resta a carico di ogni singolo Comune il costo di attuazione dei singoli progetti di aiuto e/o sostegno a favore dei minori e delle loro famiglie in carico al servizio, secondo la vigente normativa.

Art. 21 - Verifiche e controlli

Oltre a quanto indicato nel precedente articolo 4, al fine di garantire una costante verifica circa l'andamento del servizio, gli operatori, anche attraverso il coordinatore e i responsabili d'area, manterranno uno stretto contatto con il settore servizi sociali dei comuni e con gli amministratori di riferimento.

C) Servizio Affidato

Art. 22 – Definizione del servizio

Il Servizio Affidato è svolto in base ad un specifico progetto ed è svolto in collaborazione e coordinamento con gli operatori del Servizio Tutela Minori e con il Servizio sociale professionale di base.

Il servizio è attività istituzionale dei comuni associati e viene svolto in ottemperanza alla legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di tutela del minore e della famiglia.

Art. 23 - Modalità di gestione

Il Servizio Affidato di ambito svolge le attività previste e descritte nell'allegato tecnico per la gestione del servizio che recepisce i contenuti del progetto approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale nella propria riunione del 20.12.2011.

L'Azienda procede quindi alla gestione del servizio secondo il progetto, avviando i diversi interventi che compongono la struttura dello stesso

Art. 24 – Livello minimo di qualità e quantità del servizio

I servizi sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/00, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato con particolare riferimento a quanto indicato nel rispetto della programmazione regionale e territoriale, nonché alla normativa internazionale, nazionale e regionale vigente in materia.

Le attività previste sono svolte da personale incaricato in possesso di idonea qualifica ed esperienza professionale. Attraverso il servizio saranno attuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma annuale e/ o pluriennale.

Art. 25 – Coordinamento

Il coordinamento del servizio è svolto da una specifica figura professionale indicata dall'Azienda territoriale.

Tale figura svolge le funzioni di regista del progetto affidato così come descritto nell'allegato tecnico.

Art. 26 – Rapporti finanziari

Il costo complessivo del servizio è quantificato per ciascun anno di affidamento del servizio.

Il servizio è finanziato dalle quote allo scopo vincolate derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali e dal Fondo sociale regionale e dai comuni soci attraverso una quota pro-capite, sulla base del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e compreso nel Piano programma annuale e nel Bilancio economico annuale di previsione.

Resta a carico di ciascun Comune il costo di attuazione dei singoli progetti di aiuto e/o sostegno a favore dei minori affidati e delle famiglie affidatarie secondo le vigenti disposizioni normative.

Art. 27 - Verifiche e controlli

Oltre a quanto indicato nel precedente articolo 4, al fine di garantire una costante verifica circa l'andamento del servizio gli operatori, anche attraverso il coordinatore e i responsabili d'area, manterranno uno stretto contatto con il settore servizi sociali dei comuni e con gli amministratori di riferimento.

D) Assistenza domiciliare minori (ADM)

Art. 28 – Definizione del servizio

Oggetto del presente contratto è la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di minori così come definito nella L.R. 1/86 e successive modificazioni ed integrazioni e nel P.S.A.R. vigente. Il servizio è svolto attraverso personale qualificato (anche in affidamento a terzi secondo la vigente normativa).

Art. 29 - Modalità di gestione

Il Servizio di Assistenza domiciliare minori svolge le attività previste e descritte nell'allegato tecnico per la gestione del servizio. E' avviato su richiesta del Comune di residenza del minore, su proposta del Servizio tutela minori o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria. La richiesta è effettuata attraverso una specifica modulistica allo scopo predisposta.

L'Azienda procede quindi all'avvio del servizio secondo il progetto definito e alla predisposizione di una cartella sociale per ciascun utente e conservata ai sensi di legge.

Il progetto definisce azioni, tempi e budget (di ore/di spesa), nonché l'assistente sociale di riferimento che svolge le funzioni di responsabile del progetto medesimo.

Art. 30 - Coordinamento

Il Coordinamento del servizio è svolto da una figura professionale qualificata indicata dal Direttore. Tale figura professionale è referente del servizio medesimo ed opera al fine di garantirne efficacia ed efficienza. Funge da raccordo con gli altri servizi e con la Direzione gestionale della Azienda stessa. La sua attività è svolta in diretta relazione con l'assistente sociale di riferimento del comune di residenza del minore e con l'assistente sociale indicato come responsabile del progetto.

Art. 31 – Livello minimo di qualità e quantità del servizio

I servizi sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/00, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato con particolare riferimento rispetto della programmazione regionale e territoriale, nonché alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Per lo svolgimento del Servizio sarà utilizzato personale in possesso della prevista qualifica professionale. Sia lo stesso gestito direttamente o affidato a terzi, è fatta deroga al principio sopra evidenziato solo per gli operatori già in servizio al momento del presente contratto. Qualsiasi nuova acquisizione di operatori dovrà prevedere idonea formazione professionale.

Attraverso il servizio saranno attuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma annuale e/o pluriennale.

Art. 32 – Rapporti finanziari

Il costo del servizio è definito in relazione al costo ora/servizio. E' parzialmente finanziato con quote del FNPS destinate alla gestione dei servizi in forma associata e con una quota del Fondo Sociale Regionale nell'ambito del piano di riparto previsto annualmente dalla Regione Lombardia. Ciascun Comune corrisponderà all'Azienda in proporzione al numero di ore di servizio effettivamente utilizzate per i propri cittadini l'importo dovuto al netto della quota finanziata con i predetti fondi. Il costo orario, comprensivo di ogni onere e spesa gestionale è definito all'inizio di ciascun anno finanziario; le eventuali variazioni, derivanti dai cambiamenti dei costi gestionali, saranno concordate ed approvate dalle parti.

Art. 33 - Verifiche e controlli

Oltre a quanto indicato nel precedente articolo 4, al fine di garantire una costante verifica circa l'andamento del servizio gli operatori, anche attraverso il coordinatore e i responsabili d'area, manterranno uno stretto contatto con il settore servizi sociali del comune e con gli amministratori di riferimento

E) Gestione delle attività e delle funzioni inerenti alle ex leggi di settore (L. 40/98, L. 45/99, L. 285/97, L. 328/00 art. 28)

Art. 34 – Definizione del servizio

La L. 328/00 e i successivi provvedimenti regionali, in particolare le DGR annuali di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali, hanno attribuito agli Ambiti distrettuali la competenza della funzione amministrativa relativamente al coordinamento delle attività, erogazione dei fondi, istruttoria dei progetti nonché controllo dei risultati relativamente alle ex leggi di settore di seguito descritte:

- L. 28/8/1997, n. 285, “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- L. 18/2/1999 n. 45, “Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze”, per quanto riguarda gli interventi di prevenzione;
- L. 6/3/1998, n. 40, “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, come integrato dal D.Lgs 25/7/1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- Art. 28 della L. 328/2000, “Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema”;

La determinazione delle priorità e degli interventi per cui sono adottati i progetti è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale.

Oggetto del servizio è la gestione organizzativa e amministrativa delle attività relative a tali settori, nonché al coordinamento delle azioni proposte nei progetti di intervento e della verifica di coerenza con la programmazione zonale

Art. 35 - Modalità di gestione

Le funzioni affidate sono svolte dall’Azienda mediante l’impiego di personale proprio o messo a disposizione dai comuni associati in coordinamento funzionale. Per funzioni di particolare complessità l’Azienda potrà ricorrere a terzi mediante specifico incarico.

La gestione operativa dei vari progetti è di norma affidata a soggetti terzi.

Il coordinamento di ambito degli assistenti sociali è il riferimento tecnico per la programmazione e la progettazione degli interventi; agli incontri partecipano il Direttore dell’Azienda e/o un coordinatore dallo stesso indicato.

Le disposizioni regionali di riparto annuale del Fondo Nazionale Politiche Sociali stabiliscono le modalità specifiche di gestione.

Art. 36 – Livello minimo di qualità e quantità del servizio

I servizi sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 della legge 328/00, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato con particolare riferimento a quanto indicato nei provvedimenti di programmazione regionale e territoriale.

Attraverso il servizio saranno attuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano programma annuale e/o pluriennale.

Art. 37 – Rapporti finanziari

Il servizio è finanziato dalle quote allo scopo vincolate derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali e da una quota di cofinanziamento dei comuni; le quote assegnate sono definite dall’Assemblea dei Sindaci ed inserite nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e compreso nel Piano programma annuale e nel Bilancio economico annuale di previsione.

Art. 38 - Verifiche e controlli

Oltre a quanto indicato nel precedente articolo 4, al fine di garantire una costante verifica circa l’andamento del servizio, gli operatori manterranno uno stretto contatto con il settore servizi sociali dei comuni affidatari e con gli amministratori di riferimento

F) Gestione dei Titoli sociali

Art. 39 – Definizione del servizio

La programmazione regionale, che trova successiva attuazione nella programmazione locale dei Piani di zona attribuisce particolare rilevanza ai “titoli sociali” (buoni e voucher sociali), quale strumento per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali e tal fine vincola, con specifiche disposizioni, contenute nelle DGR annuali di riparto dei fondi, parte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) e/o del Fondo per la Non Autosufficienza (FNA). In tal senso la circolare regionale n. 48 del 27/10/2005, confermata successivamente dalle linee guida per la predisposizione del Piano di Zona 2009 – 2011, definisce chiaramente l'utilizzo dei titoli sociali come orientamento strategico della programmazione.

Oggetto del servizio è la gestione amministrativa delle funzioni relative all'impiego dei titoli sociali, nonché al coordinamento delle azioni proposte nei progetti di intervento e della verifica di coerenza con la programmazione zonale

Art. 40 - Modalità di gestione

Le funzioni affidate sono svolte dall'Azienda mediante l'impiego di personale proprio o messo a disposizione dai comuni associati in coordinamento funzionale. Per funzioni di particolare complessità l'Azienda potrà ricorrere a terzi mediante specifico incarico.

A fine di rendere omogeneo, pur nel rispetto delle particolarità territoriali di ciascun comune, l'impiego dei “titoli sociali” ha obbligatoriamente valenza sovracomunale.

Il coordinamento di ambito degli assistenti sociali è il riferimento tecnico per la programmazione e la progettazione degli interventi; agli incontri partecipano il Direttore dell'Azienda e/o un coordinatore dallo stesso indicato.

Le modalità sono inoltre specificate nelle disposizioni regionali di riparto del FNPS, del FNA o di altri trasferimenti a destinazione vincolata.

Art. 41 – Livello minimo di qualità e quantità del servizio

I servizi sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/00, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato con particolare riferimento a quanto indicato nei provvedimenti di programmazione regionale e territoriale.

Attraverso il servizio saranno attuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano programma annuale e/o pluriennale.

Art. 42 – Rapporti finanziari

Il servizio è finanziato dalle quote allo scopo vincolate derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, dal Fondo per la Non Autosufficienza o da altri trasferimenti a destinazione vincolata assegnate dall'Assemblea dei Sindaci ed inserite nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e compreso nel Piano programma annuale e nel Bilancio economico annuale di previsione.

Art. 43 - Verifiche e controlli

Oltre a quanto indicato nel precedente articolo 4, al fine di garantire una costante verifica circa l'andamento del servizio, gli operatori manterranno uno stretto contatto con il settore servizi sociali dei comuni affidatari e con gli amministratori di riferimento

G) Gestione delle attività e delle funzioni inerenti il Piano di Riparto del Fondo Sociale Regionale

Art. 44 – Definizione del servizio

Come più volte specificato negli atti di programmazione e di indirizzo emanati dalla Regione Lombardia, il sistema locale dei servizi alla persona è finanziato mediante risorse derivanti da più soggetti. Tra questi la Regione trasferisce agli enti gestori dei servizi, siano essi pubblici o privati, risorse proprie di cui al Fondo Sociale Regionale (FSR), come indicato nella L.R. 1/1986 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Dal 2006 la funzione amministrativa per il riparto di tali risorse è affidata agli ambiti distrettuali

Oggetto del servizio è la gestione di tale funzione amministrativa così di seguito descritta:

- determinazione dei criteri di riparto del FSR, in base alle indicazioni regionali e alle scelte programmatiche e di indirizzo strategico approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito;
- raccolta e verifica delle rendicontazioni e delle richieste di contributo presentate dalle unità d'offerta dei servizi (pubblici e privati);
- predisposizione del Piano di riparto del FSR
- rendicontazione alla Regione Lombardia dell'attività svolta secondo i criteri e le modalità dalla stessa determinate.

Art. 45 - Modalità di gestione

Le funzioni affidate sono svolte dall'Azienda mediante l'impiego di personale proprio o messo a disposizione dai comuni associati in coordinamento funzionale. Per funzioni di particolare complessità l'Azienda potrà ricorrere a terzi mediante specifico incarico.

Art. 46 – Livello minimo di qualità e quantità del servizio

I servizi sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/00, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato con particolare riferimento a quanto indicato nei provvedimenti di programmazione regionale e territoriale.

Attraverso il servizio saranno attuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano programma annuale e/o pluriennale.

Art. 47 – Rapporti finanziari

Rientrando tra le funzioni complementari attribuite alla gestione amministrativa delle funzioni dell'Ufficio di Piano, il servizio è finanziato da una quota allo scopo vincolata del Fondo Sociale Regionale, compresa nel Piano programma annuale e nel Bilancio economico annuale di previsione.

Art. 48 - Verifiche e controlli

Oltre a quanto indicato nel precedente articolo 4, al fine di garantire una costante verifica circa l'andamento del servizio, gli operatori manterranno uno stretto contatto con l'Ufficio di Piano e con l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale

Art. 49 - Raccordo sovrazonale

Al fine di garantire l'equità dell'intervento a favore dei cittadini che usufruiscono dei servizi nel territorio dell'Asl di Brescia, l'attività del servizio si conforma alle disposizioni e alle proposte della Conferenza dei Sindaci provinciale, così come recepite e validate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito n. 9 – Bassa Bresciana Centrale.

H) Servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili (SAD)

Art. 50 – Definizione del servizio

Oggetto del presente contratto è la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di anziani e disabili in condizioni di disagio residenti nei comuni dell'ambito così come definito nella L.R. 1/86 e successive modificazioni ed integrazioni e nel P.S.A.R. vigente. Si colloca all'interno della rete dei servizi socio-assistenziali finalizzati a mantenere quanto più possibile la persona anziana o disabile presso la propria abitazione, mantenendo il proprio ambiente quotidiano di vita.

Il servizio è svolto attraverso personale qualificato (anche in affidamento a terzi secondo la vigente normativa).

Art. 51 – Modalità di gestione

Il Servizio di Assistenza Domiciliare svolge le attività previste e descritte nell'allegato tecnico per la gestione del servizio. E' avviato su richiesta del Comune di residenza del beneficiario, la richiesta è effettuata attraverso una specifica modulistica allo scopo predisposta.

L'Azienda procede quindi all'avvio del servizio secondo il progetto di intervento; il progetto definisce azioni, tempi e budget (di ore/di spesa), nonché l'assistente sociale di riferimento che svolge le funzioni di responsabile del progetto medesimo.

Art. 52 – Coordinamento

Il Coordinamento del servizio è svolto da una figura professionale qualificata indicata dal Direttore; tale figura professionale è referente-responsabile del servizio medesimo ed opera al fine di garantire efficacia ed efficienza. Funge da raccordo con gli altri servizi e con la Direzione gestionale della Azienda stessa. La sua attività è svolta in diretta relazione con l'assistente sociale di riferimento del comune di residenza del beneficiario.

Art. 53 – Livello minimo di qualità e quantità del servizio

I servizi sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 328/00, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato con particolare riferimento rispetto della programmazione regionale e territoriale, nonché alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Per lo svolgimento del Servizio sarà utilizzato personale in possesso della prevista qualifica professionale. Sia lo stesso gestito direttamente o affidato a terzi, è fatta deroga al principio sopra evidenziato solo per gli operatori già in servizio al momento del presente contratto. Qualsiasi nuova acquisizione di operatori dovrà prevedere idonea formazione professionale.

Attraverso il servizio saranno attuate le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma annuale e/o pluriennale.

Art. 54 – Rapporti finanziari

Il costo del servizio è definito in relazione al costo ora/servizio: ciascun Comune corrisponderà all'Azienda in proporzione al numero di ore di servizio effettivamente utilizzate per i propri cittadini l'importo dovuto. Il costo orario, comprensivo di ogni onere e spesa gestionale è definito all'inizio di ciascun anno finanziario; le eventuali variazioni, derivanti dai cambiamenti dei costi gestionali, saranno concordate ed approvate dalle parti.

Art. 55 - Verifiche e controlli

Oltre a quanto indicato nel precedente articolo 4, al fine di garantire una costante verifica circa l'andamento del servizio, gli operatori, anche attraverso il coordinatore e i responsabili d'area, manterranno uno stretto contatto con il settore servizi sociali del comune e con gli amministratori di riferimento.

**ALLEGATO TECNICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA A FAVORE DEI MINORI SOTTOPOSTI A
PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

1. IL SERVIZIO TUTELA MINORI PER I COMUNI DELL'AMBITO N. 9

Il Servizio Tutela Minori gestisce gli interventi a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale n. 9 - Bassa bresciana centrale (Alfianello - Bagnolo Mella - Bassano Bresciano - Cigole - Fiesse - Gambara - Ghedi - Gottolengo - Isorella - Leno - Manerbio - Milzano - Offlaga - Pavone del Mella - Ponteviso - Pralboino - San Gervasio Bresciano - Seniga - Verolanuova - Verolavecchia), fatto salvo quanto previsto nella normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento all'art. 6 della L. 328/2000, all'art. 41 co 81 della L.R. 1/2000, all'art. 4 della L.R. n. 34/2004, alla L.R. 3/2008, alla L.R. 19/2013 e alle circolari regionali n. 42/2003 e n. 35 del 06.11.2007.

2. ATTIVITÀ DEL SERVIZIO TUTELA MINORI

1. I destinatari degli interventi sono i minori e le loro famiglie interessati da provvedimenti della Magistratura nell'area civile, penale, amministrativa, comprese la richieste di indagine preliminare all'assunzione di eventuali provvedimenti.
2. Le attività del Servizio Tutela Minori sono effettuate dal personale messo a disposizione dall'Azienda consortile in possesso di idoneo titolo professionale.
3. La presa in carico da parte del Servizio Tutela per le prestazioni indicate al successivo punto avviene a seguito di segnalazioni ovvero su richiesta di intervento da parte dell'Autorità Giudiziaria.
4. La presa in carico del Servizio Tutela avviene per le seguenti prestazioni:
 - a) Incontri con la famiglia a seguito di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, precedentemente agli eventuali provvedimenti della medesima, al fine di tutelare i minori che si trovano in situazioni familiari inadeguate favorendo il recupero delle risorse educative familiari anche attraverso l'attivazione delle unità d'offerta della comunità locale in stretto raccordo con il Servizio Sociale comunale;
 - b) Richieste di intervento da parte del Tribunale per i Minorenni o della Procura presso il Tribunale per i Minorenni per provvedimenti civili:
 - per richieste di indagine sociale (indagine sociale sul minore e sui genitori, relazione sociale al TM o alla Procura, valutazione complessiva e stesura del progetto);
 - indagini per minori in situazione di rischio, maltrattamento fisico, psicologico, grave trascuratezza, abbandono e abuso sessuale (indagini sul nucleo, diagnosi sociale sulle capacità genitoriali, diagnosi sociale sulla famiglia allargata, gestione e verifica del progetto d'intervento, attivazione della rete delle risorse per la realizzazione del progetto, partecipazione alle udienze del TM);
 - esecuzione delle prescrizioni e dei decreti del TM (vigilanza affidò ai Servizi Sociali, allontanamento con affidò familiare o collocamento in comunità, attivazione degli interventi di sostituzione al nucleo familiare, programmazione e attuazione del progetto con gli interventi sociali richiesti dalla situazione, relazioni periodiche al TM, sostegno individuale e familiare);
 - c) Richieste di intervento da parte del Tribunale per i Minorenni per provvedimenti amministrativi, per indagine su minori con condotta irregolare (indagine sociale, valutazione complessiva e stesura del progetto d'intervento, relazione sociale al TM, partecipazione alle udienze al TM, sostegno individuale e familiare);
 - d) Richieste di intervento da parte del Tribunale per i Minorenni o della Procura presso il Tribunale per i Minorenni per indagine su minori soggetti a procedura penale (indagine

sociale, valutazione sociale del minore e delle relazioni familiari, valutazione complessiva e proposta del progetto d'intervento, relazione sociale al TM, partecipazione alle udienze presso il Tribunale dei Minorenni);

- e) Richieste di intervento da parte del Tribunale Ordinario relativamente all'indagine per l'affidamento di minori in caso di separazione conflittuale dei genitori (indagine sociale, valutazione sociale del minore e delle dinamiche con le figure genitoriali, relazione sociale con proposte operative);
- f) Richieste di intervento da parte del Tribunale Ordinario relativamente a denuncia di abuso o sospetto sessuale (relazione di segnalazione della situazione al TO, partecipazione alle udienze, collaborazione con il magistrato, collaborazione ai processi).
- g) Il Servizio tutela svolge inoltre attività di supporto specialistica a favore del servizio professionale di base del comune di residenza del minore, collaborando alla predisposizione di uno specifico progetto di intervento finalizzato alla tutela del minore stesso. Il progetto concordato definisce azioni, tempi e budget, nonché l'assistente sociale di riferimento che svolge le funzioni di responsabile del progetto medesimo.

5. Nello svolgimento di quanto previsto dal precedente punto 4, tutte le volte che sarà necessario predisporre un progetto d'intervento, questo dovrà essere elaborato in raccordo con il Servizio Sociale comunale di residenza del cittadino in carico al servizio.

3. IMPEGNI DELLE PARTI

1. All'Azienda, quale soggetto incaricato per l'organizzazione e la gestione del Servizio Tutela Minori competono le seguenti attività:

- reperimento del personale e assegnazione degli incarichi;
- assegnazione delle unità di personale alle sedi individuate;
- gestione organizzativa del servizio, compreso il rapporto con l'Autorità Giudiziaria;
- attività di coordinamento (in collaborazione con il servizio sociale di base) della rete dei servizi e degli interventi attivati a tutela del minore;
- gestione contabile ed amministrativa del servizio;
- raccordo con l'A.S.L. per la definizione delle convenzioni e protocolli per l'organizzazione del servizio (équipe integrate, formazione, servizio informativo).

2. I Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 9 mettono a disposizione i locali e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività del servizio, qualora le stesse si svolgano, per opportunità valutata nell'esclusivo interesse del minore, presso sedi o spazi comunque definiti del comune medesimo.

I Comuni dell'ambito garantiscono inoltre la piena disponibilità dei propri servizi istituzionali, con particolare riferimento ai servizi demografici, alla pubblica istruzione e alla polizia locale per la collaborazione nella elaborazione e nella gestione dei progetti di intervento a tutela del minore in carico.

3. Ogni attività è comunque svolta in stretto rapporto tra Azienda e Comuni per mezzo dei servizi competenti.

4. SEDI OPERATIVE

1. La sede centrale di riferimento del Servizio Tutela Minori si identifica con la sede dell'Azienda. Le sedi operative del Servizio Tutela, al fine di favorire l'integrazione tra operatori dell'Asl e operatori dei comuni, sono individuate presso i presidi consultoriali dell'ASL, ovvero:

- Presidio A.S.L. di Ghedi
- Presidio A.S.L. di Manerbio
- Presidio A.S.L. di Pralboino

Nel contesto dei principi generali di efficienza ed economicità possono essere identificate ulteriori sedi operative.

5. PERSONALE IMPIEGATO

1. Il servizio tutela si avvale di una équipe che lavora in collegamento con il personale ASL (per quanto riguarda le prestazioni psicologiche), così composta:
 - un coordinatore che svolge anche funzioni di orientamento a fine di garantire la coerenza operativa dell'attività del servizio;
 - quattro assistenti sociali in possesso di idonea qualifica professionale;
 - un consulente legale che svolge funzioni di supporto giuridico-metodologico
2. A supporto dell'attività è inoltre prevista la figura di un impiegato amministrativo, che svolge anche le funzioni di raccordo organizzativo con i diversi soggetti che operano nel settore. E' altresì competente per quanto riguarda le funzioni di debito informativo.
3. E' inoltre prevista un'attività di formazione continua del personale con la partecipazione all'attività formativa proposta dai diversi soggetti operanti nel settore. Il consulente legale svolge anche la funzione di formazione continua estendibile anche agli operatori del servizio sociale di base che si occupano di minori

6. RACCORDO CON I SERVIZI SOCIALI COMUNALI

1. In considerazione della specifica natura del servizio finalizzato alla tutela di minori in condizioni di disagio è necessario uno stretto raccordo tra servizi sociali comunali e il servizio specialistico di tutela minori. In tal senso sono definiti specifici documenti organizzativi.

7. COORDINAMENTO SOVRAZONALE

1. Il Servizio Tutela Minori partecipa alle iniziative di coordinamento e di raccordo promosse dagli Ambiti distrettuali della Provincia di Brescia e dalla Conferenza dei Sindaci dell'Asl di Brescia.

SSSSSSSSSSSSSS

PREMESSA

Il tema dell'affido familiare è centrale quale strumento di risposta concreta al disagio espresso dalle situazioni che sono in carico al servizio tutela minori. E' in realtà un processo molto complesso che coinvolge più soggetti: in primo luogo il minore, la famiglia di origine e la famiglia affidataria, ma anche il contesto di vita del minore stesso (la scuola, la rete amicale,..) e delle due famiglie, e comporta una progettazione integrata del progetto d'intervento.

1. FINALITA' E OBIETTIVI

La finalità è quella di promuovere una cultura dell'affido che permetta di costruire reti di solidarietà, famiglie e gruppi di famiglie risorsa per sostenere gli interventi di fragilità familiare e dare attuazione a quanto previsto dalla legge 184/1983. Si rinvia al "Progetto affido" di ambito approvato dall'Assemblea dei Sindaci nella propria riunione del 20.12.2011.

Il servizio si pone, sinteticamente, i seguenti obiettivi:

- incrementare aggancio e vicinanza tra famiglie disponibili e sensibili e Servizio Tutela e di Base
- definire progetto e relativi tempi di ciascun intervento di affido/appoggio/sollievo
- aumentare l'alleanza tra famiglie affidatarie e Servizio Tutela minori
- incrementare il gruppo di famiglie affidatarie
- individuare nuovi nuclei disponibili all'affido
- incentivare la cultura dell'affido

2. ATTIVITA' PREVISTE

Il progetto si sviluppa attraverso alcuni punti che ne costituiscono la struttura e le linee d'azione e che coinvolgono più soggetti

- A. Gruppo famiglie affidatarie
- B. Formazione famiglie affidatarie (gruppo di sostegno) e famiglie sensibili all'affido (incontri di approfondimento singoli e di gruppo)
- C. Sportello affido "un posto per te"
- D. Valutazione iniziale delle famiglie e degli abbinamenti

A. Gruppo famiglie affidatarie

Il gruppo delle famiglie affidatarie è un'esperienza ormai consolidata da diversi anni, che periodicamente riunisce le famiglie affidatarie con funzioni di sostegno e condivisione delle problematiche inerenti l'affido.

L'attività consiste nell'organizzazione e nella gestione di tale gruppo attraverso una serie di incontri (10/11 all'anno) in orario serale condotti da un'assistente sociale del servizio tutela integrato di volta in volta da altri operatori (referente servizio, psicologo, consulente legale,...)

B. Formazione del gruppo famiglie affidatarie/ sensibilizzazione:

Sono previsti percorsi formativi e/o di approfondimento, sia rivolti alle famiglie già affidatarie, che alle famiglie che hanno dato la loro disponibilità; tali percorsi sono definiti annualmente in base al numero e alle esigenze delle famiglie.

E' sviluppata un'attività di promozione e di sensibilizzazione alla cultura dell'affido familiare, con il coinvolgimento, tramite il servizio sociale professionale di base, delle reti associative e di volontariato presenti sul territorio. E' prevista la definizione di 3 /4 incontri di approfondimento organizzati e gestiti dal Servizio Tutela, dallo psicologo ASL e/o altri esperti con il coinvolgimento del gruppo delle famiglie con esperienze in corso, ma anche aperti al pubblico (di gruppo e singoli) sul tema dell'affido.

In tale ottica rientra anche la promozione di servizi "leggeri" quali gli affidamenti diurni, le famiglie appoggio, le esperienze temporanee di sollievo.

C. Sportello affido "un posto per te":

E' uno spazio di ascolto "flessibile" (nel senso che non ha necessariamente uno spazio e un orario rigidamente definito, ma è adattabile alle esigenze delle potenziali famiglie affidatarie) che comprende un momento specialistico curato dalla referente del servizio incaricata e dei momenti di primo ascolto curati dalle assistenti sociali dei comuni;

Una assistente sociale esperta è individuata quale coordinatrice/regista del progetto affido. Indicativamente le attività possono essere così descritte::

- a) incontri di approfondimento sul tema con coppie o famiglie interessate all'affido con sede da definire in base alle esigenze dei richiedenti;
- b) percorso di valutazione con le coppie (vedi il punto D);
- c) aggiornamento della banca dati e della documentazione normativa del servizio;
- d) aggancio con le famiglie che non partecipano al gruppo e non hanno affidi in corso;
- e) coordinamento delle/degli assistenti sociali di base finalizzato alla promozione di relazioni dirette con famiglie del territorio attraverso la conoscenza di associazioni, volontari, insegnanti, strutture, oratori, ecc. al fine di sensibilizzare ad esperienze di sollievo, aiuto compiti, appoggio familiare, affido consensuale.

D. Valutazione delle famiglie e degli abbinamenti

La coordinatrice/referente del progetto affido, con il supporto degli operatori del servizio Tutela minori, si occupa di:

1. effettuare il percorso di valutazione iniziale (2/3 colloqui di coppia + visita domiciliare) delle famiglie che si rendono disponibili per esperienze di affido;
2. effettuare con le/gli assistenti sociali di base una valutazione/consulenza dei riferimenti individuati sul territorio relativamente a spazio compiti, sollievo, appoggio, affido consensuale;
3. valutare gli abbinamenti più opportuni in merito a situazioni di affido giudiziale, consensuale, spazio sollievo;
4. consulenza alle/agli assistenti sociali relativamente ad abbinamenti per situazioni di appoggio.

3. FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE E COMPITI

Per l'attuazione del progetto, oltre alla referente incaricata, le figure coinvolte sono quelle che già operano all'interno dei servizi dedicati ai minori, con particolare riferimento ai servizi di tutela.

Coordinatrice/referente incaricata: oltre alla regia del progetto e al coordinamento delle diverse attività, i suoi compiti sono indicativamente così definiti:

- a) valutazione delle famiglie e degli abbinamenti: valutazione iniziale delle coppie o famiglie valutazione/consulenza dei riferimenti individuati sul territorio relativamente a spazio compiti, sollievo, appoggio, affido consensuale; valutazione per gli abbinamenti affido giudiziale, consensuale, spazio sollievo, situazioni di appoggio
- b) gestione banca dati
- c) accoglienza e aggancio delle famiglie interessate all'affido
- d) coordinamento delle/degli assistenti sociali di base finalizzato alla promozione di agganci diretti con famiglie del territorio attraverso la conoscenza di associazioni, volontari, insegnanti, strutture, oratori, ecc. al fine di sensibilizzare ad esperienze di sollievo, sostegno, aiuto, appoggio alle famiglie, affido consensuale

Assistente sociale del Servizio Tutela minori, con funzioni di operatore ponte Tutela - famiglie affidatarie, il cui compito principale è:

- a) conduzione del gruppo famiglie affidatarie

Coordinatore del Servizio Tutela minori, consulente, i cui compiti all'interno del progetto sono principalmente:

- a) conduzione gruppo famiglie affidatarie
- b) consulenza nelle fasi di valutazione e abbinamento delle famiglie

Le/gli assistenti sociali del servizio professionale di base come attori fondamentali del progetto, in quanto primi interlocutori con le famiglie.

Gli operatori, assistenti sociali e psicologi, dell'équipe minori partecipano alle attività previste nel progetto nell'ambito delle proprie competenze all'interno del servizio di appartenenza.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

1. IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare educativa ai Minori (ADM) si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali, con la finalità di attivare interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori definite "a rischio" o in situazioni di difficoltà temporanea, come specificato dall'art.73 LR. 1/86 e dalle successive indicazioni regionali.

La finalità dell'Assistenza domiciliare ai minori è promuovere l'evoluzione del nucleo familiare affinché persegua l'obiettivo dell'autonomia nel compito educativo verso i figli, mediante l'affiancamento di personale educativo specializzato.

L'obiettivo di tale intervento, attraverso l'elaborazione di progetti individualizzati rispetto alle situazioni specifiche di disagio familiare, mira a:

- a. recuperare risorse potenziali della famiglia e rafforzare il ruolo educativo delle figure parentali
- b. limitare e contenere gli effetti patogeni di alcune situazioni
- c. costruire una rete di legami tra minore, nucleo familiare e ambiente sociale
- d. sostenere lo sviluppo armonico della personalità

Il servizio va pertanto attivato laddove esistano situazioni familiari la cui diagnosi è favorevole ad un cambiamento. Il termine "domiciliare" non è da intendersi alla lettera, in quanto, oltre al nucleo familiare quale ambito privilegiato di relazione del minore, esistono tutti i luoghi e tutte le situazioni del "quotidiano vivere" del minore, in modo particolare le agenzie educative e ricreative.

L'intervento di assistenza domiciliare è "ponte" tra il minore a rischio di emarginazione, la sua famiglia ed il territorio, come accompagnamento preventivo, sostegno e tutela del percorso di crescita.

2. DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio si rivolge ai minori ed alle famiglie a rischio di emarginazione, laddove la relazione genitori / figli risulti disturbata o si rilevi inadeguatezza educativa da parte delle figure parentali.

In particolare il Servizio ADM interviene nelle seguenti situazioni:

- a) carenze socio-culturali ed economiche da parte della famiglia con conseguente isolamento sociale del/della minore;
- b) presenza di conflitti tra i genitori che determinano una scarsa attenzione ai bisogni affettivi ed educativi dei minori;
- c) presenza di "problematiche sociali" quali: detenzione di un componente della famiglia, alcoolismo, tossicodipendenze, patologie psichiatriche, ecc.;
- d) disorganizzazione ed incapacità a gestire adeguatamente gli aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano

Il servizio è esteso ai minori portatori di handicap solo in presenza di una situazione familiare particolarmente inadeguata e carente sotto il profilo educativo.

3. PRESTAZIONI

Il servizio di Assistenza Domiciliare ai Minori consiste nella erogazione di prestazioni educative.

L'educatore è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- Intervento educativo nei confronti del minore per sostenerlo ed aiutarlo nel rapporto con le figure genitoriali e parentali, per permettergli di maturare ed esprimere tutte le sue potenzialità.
- Intervento educativo nei confronti dei familiari per favorire la comprensione di atteggiamenti, comportamenti, dinamiche relazionali del/della minore, attraverso il recupero delle risorse potenziali della famiglia stessa.
- Interventi di inserimento sociale rivolti al minore e alla sua famiglia da realizzare attraverso contatti con le realtà associative e ricreative (quali l'oratorio, i centri di aggregazione, le biblioteche, gli impianti sportivi, ecc.) e la costruzione di una rete di legami tra nucleo familiare e ambiente circostante, con logiche e tecniche dell'intervento di rete e di comunità.

- Sostegno e aiuto nell'apprendimento scolastico.
- Partecipazione ad incontri di minori con i genitori su mandato della Magistratura, con compiti educativi e di osservazione.

Il servizio si svolge normalmente nei giorni feriali, al domicilio dell'utente e presso le strutture educative e socializzanti del territorio.

4. MODALITÀ ORGANIZZATIVA

L'Assistenza Domiciliare educativa per Minori è uno degli interventi attuati nell'Ambito n° 9 gestito a livello associato dai Comuni. Il servizio è gestito dall'Azienda anche attraverso l'affidamento a terzi nel rispetto della vigente normativa con l'impiego di personale qualificato.

L'intervento dell'educatore, eventualmente in interazione anche con altri Servizi, si colloca all'interno del progetto complessivo rivolto al nucleo familiare e al minore la cui titolarità è attribuita agli operatori della équipe psico-sociale che seguono la situazione e che coordinano complessivamente tutti gli interventi svolti a favore del nucleo familiare.

Tali operatori costituiscono il riferimento per la famiglia che usufruisce del servizio e degli educatori nell'ambito dello svolgimento del progetto ADM.

L'Azienda consortile identifica un coordinatore con le funzioni di Referente tecnico responsabile nei confronti dei comuni affidatari del servizio

In ciascun progetto di intervento, oltre alle ore di presenza dell'educatore con l'utente, sono previsti momenti per incontri di programmazione, verifica e supervisione.

5. PERSONALE

Le prestazioni saranno svolte attraverso operatori di ambo i sessi, adeguatamente preparati e formati, garantendo piena esecuzione delle finalità del servizio e completa realizzazione degli interventi propri di assistenza domiciliare educativa.

L'attività degli educatori si svolgerà nel pieno rispetto della riservatezza e della dignità personale degli utenti minori e delle loro famiglie.

Gli educatori dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma regionale di educatore professionale
- laurea in scienze dell'educazione

Dopo attenta valutazione, potranno essere esaminati ed eventualmente accettati altri titoli idonei con priorità tra i seguenti:

1. laurea in psicologia
2. abilitazione magistrale con comprovata esperienza almeno biennale in servizi educativi per minori
3. diploma di scuola media superiore con comprovata esperienza almeno triennale in servizi educativi per minori
4. iscrizione al terzo anno della scuola regionale per educatore professionale
5. iscrizione al terzo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione

6. PROCEDURE OPERATIVE

L'attivazione e la gestione del servizio si svolge secondo le fasi di seguito indicate:

A) L'assistente sociale comunale o del servizio tutela, dopo aver formulato una ipotesi progettuale in integrazione con il servizio segnalante (consultorio familiare, servizio tutela minori, neuropsichiatria infantile) e dopo averla condivisa con la famiglia richiede l'attivazione del Servizio inviando la proposta al Referente ADM presso la sede dell'Azienda Territoriale per i servizi alla persona, che opera per conto dei Comuni dell'Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale.

La proposta di attivazione dovrà contenere:

- l'adesione del Comune di residenza della famiglia del/della minore
- la scheda informativa debitamente compilata
- il consenso dei genitori del/della minore (non è ovviamente previsto per gli incontri protetti decretati dal Tribunale);

Nella proposta di attivazione andrà specificato quale degli operatori svolgerà le funzioni di referente titolare del progetto. Tale figura sarà la figura di riferimento dell'educatore per le emergenze e le comunicazioni: si fa carico della stesura effettiva del progetto (che deve essere comunque in accordo con gli altri operatori), fa da raccordo tra i vari professionisti, organizza gli incontri e si occupa delle comunicazioni.

Per quanto riguarda la gestione degli incontri protetti all'interno del progetto dovrà essere specificato:

- il luogo destinato per gli incontri medesimi (che deve essere adeguato rispetto alla situazione),
- i giorni e gli orari verificando le disponibilità e/o gli impegni del nucleo familiare interessato.

B) Il Referente ADM, dopo aver verificato l'idoneità del progetto, organizza un incontro per l'avvio dell'intervento al quale partecipano:

- gli operatori équipe psico-sociale titolari del caso;
- l'assistente sociale del Comune di residenza della famiglia;
- qualora affidato a terzi, il coordinatore tecnico del soggetto incaricato del Servizio ADM;
- lo stesso Referente ADM indicato dall'Azienda territoriale.

Scopo dell'incontro di presentare al coordinatore tecnico del soggetto incaricato del Servizio ADM la situazione, gli obiettivi e fornire tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'educatore.

C) Individuato l'educatore viene fatto un incontro di presentazione della situazione e successivamente gli operatori referenti del caso (o uno di essi) presentano l'educatore alla famiglia, condividendo con la stessa gli obiettivi dell'intervento e le modalità attuative. A tale scopo, anche al fine di co-responsabilizzare la famiglia sul progetto, sarà predisposta una scheda presenza dell'educatore sottoscritta da un componente della stessa.

D) E' normalmente previsto un tempo di osservazione (non superiore ai due mesi) in cui l'educatore raccoglie, attraverso osservazioni strutturate, ulteriori dati ed elementi significativi al fine di poter predisporre, con la supervisionato dal proprio referente tecnico, il Progetto Educativo Personalizzato coerente con gli obiettivi iniziali o ridefiniti con l'équipe, che invierà successivamente all'assistente sociale comunale ed agli operatori titolari del caso.

E) Gli operatori titolari del caso effettuano periodicamente incontri di verifica con l'educatore (ogni due-tre settimane nella fase iniziale e di norma a cadenza mensile) sull'andamento del servizio e l'analisi degli aspetti problematici che possono emergere nell'attuazione dello stesso.

Può essere prevista, qualora ritenuto opportuno al fine di rendere efficace l'intervento l'estensione di questi incontri con l'educatore alla famiglia.

F) Sono previsti incontri periodici di verifica sui singoli casi tra l'assistente sociale del Comune ed il referente tecnico del soggetto incaricato del servizio, con la partecipazione degli operatori titolari del caso e dell'educatore.

G) Il Referente ADM indicato dall'Azienda ed il referente tecnico del soggetto incaricato del servizio verificano periodicamente il buon funzionamento del servizio

7. VERIFICHE PERIODICHE

In considerazione della natura dell'intervento, caratterizzato da una elevata autonomia operativa da parte dell'educatore designato, il progetto di intervento è costantemente aggiornato sulla base delle valutazioni espresse dall'educatore medesimo e dagli operatori titolari del caso. Tale "progetto dinamico" costituisce il documento prodotto conseguente agli incontri di verifica.

Al termine di un periodo di osservazione, che sarà definito in sede di ipotesi progettuale, sarà predisposta una valutazione complessiva dell'intervento.

§§§§§§§§§§§§

1. IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali finalizzati a mantenere quanto più possibile la persona anziana o disabile presso la propria abitazione, mantenendo il proprio ambiente quotidiano di vita.

Attraverso l'intervento di operatori professionalmente competenti, il servizio si propone:

- a) la tutela e il rispetto della persona in tutte le dimensioni della sua individualità, attraverso la promozione, il mantenimento, il recupero del benessere fisico e psichico della persona, prevenendo gli stati di disagio, malattia e assicurando il soddisfacimento dei bisogni fondamentali attraverso un sistema integrato di interventi e servizi;
- b) conservare o restituire all'anziano e/o al disabile, per quanto possibile, condizioni di autosufficienza che gli permettano una vita di relazione nel proprio ambiente familiare e sociale, prevenendo le condizioni che ne rendono inevitabile il ricovero e l'isolamento;
- c) valorizzare e promuovere l'autonomia della famiglia, quale risorsa primaria in ordine alla tutela dei propri componenti, anche attraverso un sostegno nelle funzioni e la trasmissione di competenze per una autonomia di intervento;
- d) sviluppare e/o mantenere le capacità di autonomia personale e relazionale;
- e) promuovere reti di solidarietà sociale nel territorio al fine di favorire un migliore inserimento delle persone anziane e/o disabili nel proprio ambiente sociale;
- f) valorizzare il patrimonio di esperienza, di conoscenza e cultura delle persone anziane.

2. DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono le persone anziane e/o disabili in condizioni di disagio residenti nei comuni appartenenti all'Ambito distrettuale n. 9 che hanno affidato la gestione del servizio in forma associata all'Azienda territoriale. Il servizio può essere esteso a persone anziane e/o disabili residenti in altri comuni appartenenti all'Ambito distrettuale.

3. PRESTAZIONI

L'intervento dell'operatore sociale, opportunamente formato e in possesso di adeguata qualifica, si svolge prevalentemente presso il domicilio degli utenti e consiste nell'attuazione delle seguenti mansioni:

- a) aiuto per il soddisfacimento delle esigenze individuali e per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere
- b) cura e igiene personale totale o parziale
- c) prestazioni di aiuto per il governo della casa e per la cura e igiene dell'ambiente domestico
- d) consulenza sulle corrette norme igieniche e alimentari
- e) accompagnamento per il disbrigo di pratiche varie

L'intervento è definito all'interno di un Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) formulato dal Servizio sociale del Comune di residenza, in accordo con gli operatori referenti del caso, l'utente medesimo e il familiare di riferimento.

Il servizio di assistenza domiciliare è erogato di norma dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 17,00. Tuttavia, per situazioni che presentano esigenze particolari si riserva di richiedere al soggetto erogatore l'effettuazioni degli interventi anche in orari diversi, serali (dal lunedì al sabato dalle 17 alle 21), la domenica ed in giorni festivi (domenica e festivi infrasettimanali dalle 7,30 alle 18).

4. MODALITÀ ORGANIZZATIVA

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è uno degli interventi attuati nell'Ambito n° 9 gestito a livello associato dai Comuni. Il servizio è gestito dall'Azienda anche attraverso l'affidamento a terzi nel rispetto della vigente normativa con l'impiego di personale qualificato.

L'intervento dell'operatore, eventualmente in interazione anche con altri Servizi, si colloca all'interno del progetto complessivo rivolto alla persona beneficiaria, la cui titolarità è attribuita agli operatori della équipe psico-sociale che seguono la situazione e che coordinano complessivamente tutti gli interventi svolti a favore della persona stessa.

L'Azienda consortile identifica un coordinatore con le funzioni di Referente tecnico responsabile nei confronti dei comuni affidatari del servizio

In ciascun progetto di intervento, oltre alle ore di presenza dell'operatore con l'utente, sono previsti momenti per incontri di programmazione, verifica e supervisione.

5. PERSONALE

Le prestazioni sono garantite mediante l'utilizzo di personale in possesso di adeguata qualifica professionale - ausiliario socio assistenziale (a.s.a.), secondo la vigente normativa rilasciato da enti di formazione riconosciuti dallo Stato o dalla Regione.

Il personale in particolare:

- dovrà essere in numero adeguato alle esigenze del servizio
- dovrà svolgere il proprio compito presso gli utenti improntando il rapporto al reciproco rispetto, alla collaborazione e alla correttezza
- è tenuto a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti

Nel contratto di affidamento a terzi del servizio saranno ulteriormente definite le caratteristiche del personale impiegato.

6. PROCEDURE OPERATIVE

L'attivazione e la gestione del servizio si svolge secondo le fasi di seguito indicate:

A) L'assistente sociale comunale, dopo aver formulato una ipotesi progettuale e dopo averla condivisa con la famiglia richiede l'attivazione del Servizio inviando la proposta presso la sede dell'Azienda Territoriale per i servizi alla persona

Sono predisposte delle "Linee guida per la gestione del servizio di assistenza domiciliare in forma associata", elaborate in collaborazione con il gestore operativo, che costituiscono lo strumento organizzativo di riferimento per la gestione del servizio e per la costruzione dei progetti di intervento a favore dei beneficiari.

B) FASI OPERATIVE

In base alla richiesta, valutate dal competente servizio comunale e, eventualmente, dal referente del servizio dell'Azienda territoriale, viene definito un Piano di Assistenza Individuale. Il P.A.I., che, per le situazioni complesse è parte di una documentazione più ampia, oltre agli elementi di valutazione della situazione, prevede un "piano di intervento" che definisce:

- l'operatore assegnato
- il monte ore e il calendario settimanale
- il piano di lavoro
- le modalità e i tempi di verifica e di aggiornamento

Responsabile del P.A.I. è l'assistente sociale del comune in cui è residente il beneficiario del servizio.

Erogazione del servizio: il servizio è svolto secondo quanto previsto nel Piano di Assistenza Individuale, in stretta collaborazione con il servizio sociale del comune di residenza e, qualora si tratti di situazioni complesse, in collaborazione con gli altri servizi del territorio (es: ADI)

Sostituzioni: in considerazione della particolare natura del servizio, in caso di assenza dell'operatore la sostituzione è garantita entro due ore dall'orario d'accesso previsto dell'operatore assente.

Attività aggiuntive: per ciascun progetto di intervento, oltre alle ore di intervento diretto con l'utente, sono previste delle ore annuali per le attività di programmazione e verifica con il coordinatore del gestore operativo, il competente servizio dell'Azienda e/o del Comune di residenza dell'assistito e con la famiglia.

Verifiche: oltre alle verifiche sul piano d'intervento, sono previste almeno due verifiche annuali (indicativamente a dicembre e a giugno) circa l'andamento complessivo del servizio.